

2023 Ruolo P.U.
2023 Ruolo P.U.
2023 Ruolo P.U.



Tribunale di Milano
SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in data 14.09.2023 nelle persone dei giudici:

dott.ssa	Caterina Macchi	Presidente
dott.	Luca Giani	Giudice rel.
dott.ssa	Vincenza Agnese	Giudice

-vista la c.d. proposta piena di concordato depositata in data 21.08.2023 da ;
-visto il parere negativo depositato in data 13.09.2023 dai CCGG;
-preso atto della nota dell'avv. e dell'avv. depositata
telematicamente in data 13.09.2023, ancorchè recante in calce la data 12.09.2023;

ha pronunciato il seguente :

**DECRETO
DI FISSAZIONE UDIENZA
EX ART. 47 co. 4 CCII**

PREMESSA

Giova riassumere brevemente l'iter che ha preceduto l'avvio del procedimento ex art. 44 co. 1 CCII da parte di avanti al Tribunale intestatario, onde meglio delineare il perimetro della decisione assumenda all'esito della udienza fissata come da dispositivo;

- sotto la vigenza della L.F. aveva depositato in data 30.12.2021 ricorso prenotativo ex art. 161 co. 6 L.F. avanti al Tribunale di (si rammenta, infatti, che la società debitrice aveva sede in provincia di sino al 01.01.2021, data del trasferimento in Milano,), procedura nell'ambito della quale in data 28.06.2022 depositava proposta e piano di concordato in continuità diretta;

- operate alcune modifiche al piano e a valle di un procedimento ex art. 173 LF poi archiviato, in limine all'udienza di convocazione avanti al GD dell'01.06.2023 depositava rinuncia alla domanda di concordato;

-il Tribunale di rilevata ex officio ex art. 3 D.Lgs. n. 270/1999 l'insolvenza della società e preso atto del successivo deposito di istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza, fissava l'udienza ex artt. 3 e 7 D.Lgs. n. 270/1999 (c.d. Prodi bis) per la data del 14.06.2023, disponendo la trasmissione degli atti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per gli adempimenti di competenza;

-il Ministero delle Imprese e del Made in Italy faceva pervenire nota scritta nella quale così concludeva: "Premesso quanto sopra, ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria si ritengono i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 270/1999. Nel caso in cui il Tribunale di dovesse dichiarare lo stato di insolvenza della si designano, ai sensi del punto 2) lettera e) della direttiva ministeriale dell'11 maggio 2023 avuto riguardo della particolare rilevanza e complessità

ripresentazione della domanda corredata da nuova attestazione: e ciò sia in linea generale, in quanto realisticamente irrituale e tacciabile di abusività, sia - e tanto più - nel caso di specie, dal momento che già in precedenza il ricorso in allora pendente davanti al Tribunale di è stato ritirato e ripresentato innanzi a codesto Tribunale”.

Operata da ultimo la precisazione che il termine di cui all'art. 47 co. 4 CCII possa essere concesso soltanto per integrare quanto è stato prodotto ma non già per supplire ad una grave carenza iniziale di ciò che avrebbe dovuto essere depositato nel rispetto del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 44, comma, 1), lettera a) CCII, si provvede alla convocazione ex art. 47 della società debitrice come da dispositivo e stante la pendenza dei ricorsi per la dichiarazione di insolvenza come da paragrafo seguente.

Non si ravvisano, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della richiesta di assegnazione di termine “per rinnovazione dell'attestazione”, come da conclusioni da ultimo formulate nella nota del 13.09.2023 dei legali di

Con riferimento agli incumbenti ex artt. 3 e 7 D.Lgs. n. 270/1999 (c.d. Prodi bis)

A mente dell'art. 7 D.Lgs. n. 270/1999 “Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (“Ministro dell'industria”), il quale puo' designare un delegato per la comparizione o far pervenire un parere scritto. L'audizione puo' essere delegata dal tribunale ad uno dei componenti del collegio. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine puo' essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria contiene l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre commissari giudiziari, da nominare nel caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. Il numero dei commissari è stabilito dal tribunale.”

Come illustrato in premessa le iniziative per la dichiarazione di insolvenza sono già pendenti dal giugno 2023, a seguito della trasmissione per competenza da parte del Tribunale di dei relativi ricorsi.

Il Ministero si è già espresso come da nota di deposito che, evidentemente, era stata rivolta al Tribunale di davanti al quale originariamente pendeva il procedimento.

Si reputa pertanto opportuno che, come da dispositivo, che il presente provvedimento venga comunicata nuovamente anche al Ministero, onde consentire di partecipare all'udienza o di procedere al deposito di parere scritto, al precipuo fine di conoscere le determinazioni anche con riferimento al contenuto del parere già a suo tempo depositato presso il Tribunale di

Per quanto precede - e ferma la qui disposta pronta trasmissione del presente provvedimento alla Cancelleria per le comunicazioni di rito - si reputano comunque sussistere i presupposti per abbreviare prudenzialmente il termine di 15 giorni liberi, di cui alla norma sopra citata, a dieci, essendosi il Ministero già espresso e avendo già dato corso all'istruttoria di interesse e stante il tempo trascorso e lo stato di insolvenza oramai conclamato, come risultante anche dalle note depositate dai CCGG in costanza del procedimento prenotativo.

P Q M

visto l'art. 47 CO. 4 CCII;

visti gli artt. 3 e 7 D.Lgs. n. 270/1999;

RIGETTA la richiesta di di concessione di termine per il rinnovo dell'attestazione;

CONVOCA la società ricorrente all'udienza del _____ alle ore 11,45 avanti al Tribunale in composizione collegiale per gli incumbenti di cui in narrativa;

ASSEGNA a parte ricorrente termine sino al _____ per deposito di eventuale nota difensiva per contraddire anche con riferimento al procedimento ex art. 7 D.lgs. n. 270/1999, onerando della produzione del Libro Unico del Lavoro aggiornato;

Manda alla Cancelleria per la sollecita comunicazione del presente decreto e del parere dei CCGG:

-alla società ricorrente, come difesa in atti;

-al PM-sede;

-ai creditori che hanno già deposito ricorsi per la dichiarazione di insolvenza;

-ai CCGG, al fine di partecipare alla predetta udienza.

Manda altresì per la immediata comunicazione a cura della Cancelleria:

al Ministero delle imprese e del Made in Italy per l'avviso di convocazione, invitandolo ad indicare, nel caso di pronuncia della dichiarazione di insolvenza, le proprie determinazioni confermate o meno rispetto al contenuto del parere già a suo tempo depositato presso il Tribunale di Arezzo, come meglio richiamato in premessa, in tempo utile per la citata udienza.

Milano, così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda civile in data 15.09.2023.

Il giudice relatore
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott.ssa Caterina Macchi